



## **SOCIAL MEDIA POLICY**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente documento redatto dall'ORDINE TSRM e PSTRP delle Marche regola l'utilizzo e la gestione dei profili delle Commissioni d'Albo (di seguito anche CDA) attivi sui social network, quali Facebook e/o Instagram e/o LinkedIn, oltre che dei gruppi attivi sul canale di messaggistica Whatsapp e definisce le principali regole di gestione dei *social media* relativamente alla *policy* esterna (regole di comportamento per l'utenza ed esplicitazione, nei confronti della stessa utenza dei contenuti) e alla *policy* interna (modalità d'uso dei siti di *social networking* da parte del personale, uso in rappresentanza delle CDA, uso privato, modalità di gestione degli account, codice di comportamento del personale).

### **Art. 2 – Principi**

L'ORDINE TSRM e PSTRP delle Marche, benchè riconosca il *web* e i *new media* tra gli strumenti utilizzati per il raggiungimento dell'efficacia dell'informazione e della comunicazione pubblica, nonché di dialogo con gli iscritti, stabilisce che i contenuti diffusi dalle CDA attraverso tali canali non sostituiscono gli obblighi istituzionali di pubblicità e trasparenza, ma sono da intendere come meri strumenti complementari al canale ufficiale che resta in ogni caso quello dell'ORDINE TSRM e PSTRP delle Marche e delle comunicazioni provenienti dalla Segreteria o pubblicati sul sito <https://tsrm-pstrp-marche.org/>.

I profili aperti sui *social network* dalle CDA, nonché i gruppi creati su Whatsapp sono da considerarsi, dunque, come una risorsa aggiuntiva rispetto al canale di comunicazione ufficiale e vanno utilizzati in coerenza con questi ultimi e rispetto alle funzioni e agli obiettivi fondamentali dell'ORDINE.

A questo fine, si prevede che sulla pagina iniziale di ogni profilo social o gruppo così costituito, sia pubblicata in modo che sia resa visibile ad ogni utente che voglia procedere all'iscrizione o all'accesso ai contenuti pubblicati, la seguente dicitura: *"La presente pagina non è un canale ufficiale. Per tutte le comunicazioni ufficiali di corsi, eventi e altro genere di comunicazioni è necessario fare riferimento sempre e comunque al solo sito dell'Ordine TSRM PSTRP delle Marche. I commenti e le pubblicazioni non sono autorizzati nè gestiti o controllati dall'Ordine TSRM PSTRP delle Marche."*

Fermo tale principio, L'ORDINE TSRM e PSTRP delle Marche autorizza le singole CDA ad aprire profili sui *social network* e gestirne i contenuti, le pubblicazioni nonché i commenti degli utenti e attivare gruppi sul canale di messaggistica Whatsapp.

### **Art. 3 – Responsabilità**

La gestione della pagina social e gruppi whatsapp creati è coordinata dal responsabile social specificamente nominato da ogni CDA. Ogni singola CDA è responsabile della veridicità dei contenuti pubblicati, nonché della gestione dei commenti e richieste eventualmente pubblicati dagli utenti.

L'ORDINE TSRM e PSTRP delle Marche non è responsabile di quanto pubblicato dai gestori delle pagine social, della veridicità e completezza delle informazioni contenute, in quanto il canale informativo ufficiale resta in ogni caso quello dell'ORDINE TSRM e PSTRP delle Marche e delle comunicazioni provenienti dalla Segreteria o pubblicati sul sito <https://tsrm-pstrp-marche.org/>

### **Art. 4 – Contenuti**

I contenuti della comunicazione attuata attraverso i *social network* devono in ogni caso essere finalizzati a:

- a. Promuovere eventi formativi di interesse alla professione;



- b. Illustrare le attività delle CDA e il loro funzionamento;
- c. Promuovere conoscenze e approfondimenti su temi di interesse alla professione;

#### **Art. 5 – Modalità di accesso dell'utenza**

L'accesso degli utenti ai profili *social* è limitato alla pubblicazione di commenti ai post o all'invio di messaggi laddove reso possibile dalle piattaforme *social*. Il soggetto che decide di pubblicare nei suddetti profili può liberamente esprimersi in forma propositiva o critica, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni volgari, scurrili, di stampo razzista o che possano ledere la sensibilità o l'orientamento politico, religioso o di genere della comunità.

I commenti, le foto, i video e altro materiale grafico inserito devono rispettare i requisiti dell'interesse generale, della critica positiva, del rispetto della riservatezza delle persone.

Ogni utente deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi, per l'uso del servizio. La responsabilità si estende alla violazione degli accessi protetti, del *copyright* e delle licenze d'uso.

#### **Art. 6 – Moderazione**

I profili/pagine ufficiali vengono gestiti di norma negli orari di servizio di ciascun ufficio responsabile. Ogni richiesta di informazione e segnalazione degli utenti viene valutata e trasmessa agli uffici competenti delle singole CDA o, se opportuno e possibile, gestita direttamente dal Responsabile nominato.

I tempi di risposta degli uffici competenti possono variare in base alla tipologia di richiesta o segnalazione e secondo la procedura da adottare.

Se la piattaforma di social media non è lo strumento adeguato a soddisfare la richiesta, il responsabile della pagina/profilo informa l'utente sulla procedura da seguire e gli uffici a cui rivolgersi.

In ogni caso si invita a non presentare segnalazioni anonime e a non pubblicare dati personali propri o di terzi o altri elementi che potrebbero consentire l'identificazione di persone.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 della presente policy, non è prevista moderazione preventiva su eventuali contenuti creati dagli utenti (post, commenti, tweet ecc.). La moderazione può avvenire a posteriori al fine di regolare eventuali comportamenti degli utenti contrari a quanto previsto da questa *policy* e dalla normativa vigente. Le operazioni di moderazione sono curate dal responsabile di ciascun account. Il gestore dei profili dovrà altresì rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che violi le norme indicate nel presente documento.

La singola CDA si riserva il diritto di segnalare all'autorità giudiziaria preposta degli utenti che violino la presente *social media policy* o la legge.

#### **Art. 7 – Uso dei social network**

Le modalità d'uso dei siti di *social networking* da parte dei membri della CDA, tanto nell'attività professionale quanto nella propria vita privata, si possono distinguere in due casi specifici: uso in rappresentanza della CDA e uso privato.

I membri della CDA possono accedere a un *social networking* con un account istituzionale, e attraverso di esso agire in nome e per conto della CDA, se autorizzati dalla CDA e con le modalità di seguito specificate.

Il responsabile nominato dalla CDA è individuato quale amministratore dei profili istituzionali al fine di monitorare, tutelare la continuità lavorativa e la sicurezza dei profili stessi.



**Ordine**  
dei Tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
**Marche**

Istituito ai sensi delle leggi:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3, DM 29.12.2023  
Codice Fiscale 93152370420

Chi si occupa della pubblicazione dei messaggi sui *social network* è responsabile dei contenuti che invia, del materiale foto e video utilizzato e delle opinioni che esprime. L'interesse pubblico degli argomenti è un requisito essenziale: non è possibile utilizzare gli spazi per svolgere attività politica o di promozione, nonché affrontare casi di natura personale.

Il personale che accede per uso privato ai *social network* è tenuto a rispettare alcune norme di comportamento. Occorre considerare, infatti, che la persona può essere comunque identificata dagli altri utenti dello stesso *social network* e pertanto deve impegnarsi a mantenere un comportamento corretto.

Il personale è tenuto a considerare lo spazio virtuale come uno spazio pubblico e non privato, in particolare per quanto riguarda l'attività della CDA e le tematiche che attengono la CDA.

Chiunque pubblichi un contenuto deve attenersi alle indicazioni del presente documento, con la regola di condividere (prima della pubblicazione) i contenuti con il responsabile, al fine di creare una comunicazione univoca e omogenea. I contenuti pubblicati sono di interesse generale e rispettano le norme sulla *privacy*; sono evitati riferimenti a fatti o dettagli privi di rilevanza pubblica e che ledano la sfera personale di terzi.

Non sono pubblicati contenuti di natura commerciale. I profili istituzionali non possono essere utilizzati per la propaganda politica ed elettorale e operano nel rispetto della disciplina sulla *par condicio* e sul silenzio elettorale.

Ultimo aggiornamento: 31.05.2024

Avv. Antonella Di Vincenzo  
DPO Ordine TSRM PSTRP delle Marche

Dott. Iacopo Negri  
Presidente Ordine TSRM PSTRP delle Marche

